

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**CORTE COSTITUZIONALE**

Sentenza 10 maggio 2010 n. 169 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)). pag. 2

Ordinanza 14 aprile 2010 n. 147 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008). pag. 4

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 10 maggio 2010, n. 169

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco	AMIRANTE	Presidente
- Ugo	DE SIERVO	Giudice
- Paolo	MADDALENA	”
- Alfio	FINOCCHIARO	”
- Alfonso	QUARANTA	”
- Franco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Sabino	CASSESE	“
- Maria Rita	SAULLE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2009, depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2009.

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
 udito l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 23 aprile 2009 e depositato il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

1.1. La disposizione impugnata sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 2008, stabilendo che «fatti salvi i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. La Regione Liguria non si è costituita.

4. In prossimità dell'udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale, richiamata la sentenza n. 293 del 2009 della Corte costituzionale, sostiene la illegittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto essa «non trova alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi

riservati e, [per]chè comunque, non prevede il contestuale concorso pubblico per il (residuo) 50% dei posti vacanti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni».

Per la difesa dello Stato la disposizione censurata avrebbe, poi, illegittimamente individuato la categoria riservataria in soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell'ultimo triennio ovvero in soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile o quantomeno utile qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.

L'Avvocatura dello Stato rimarca, infine, come la mancanza di contestuali concorsi pubblici non possa essere «lenita dalla astratta possibilità di bandirli nel futuro con ricorso all'altro 50% dei posti vacanti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, atteso che» sarebbe «sufficiente non bandire tali concorsi (ciò che rientra certamente nell'attribuzione esclusiva della Regione) per avere assunto personale reclutato esclusivamente con il ricorso al concorso riservato».

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», per la quale «fatti salvi i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1. Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.2. Nella memoria depositata il 2 marzo 2010 il ricorrente evidenzia due ulteriori profili di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che questi sarebbero violati, anche in quanto non sussisterebbe alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati ed in quanto il legislatore regionale avrebbe individuato quale categoria riservataria quella costituita da soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell'ultimo triennio, ovvero da soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile, o quanto meno utile, qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.

2. Va preliminarmente rilevato che le suddette censure formulate per la prima volta nella memoria illustrativa del 2 marzo 2010 sono inammissibili non essendo possibile né modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso (ex plurimis: sentenza n. 298 del 2009).

3. La questione è fondata.

Infatti la disposizione regionale impugnata, nel consentire l'indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati.

Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura. Resta, invece, assorbita la questione di costituzionalità sollevata, nei confronti della stessa disposizione, in riferimento all'art. 3 Cost.

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2009.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

PRESIDENTE
Francesco AMIRANTE

REDATTORE
Paolo MADDALENA

CANCELLIERE
Maria Rosaria FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 14 aprile 2010, n. 147

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Ugo	DE SIERVO	Presidente
Paolo	MADDALENA	Giudice
Alfio	FINOCCHIARO	“
Alfonso	QUARANTA	”
Franco	GALLO	“
Luigi	MAZZELLA	“
Gaetano	SILVESTRI	“
Sabino	CASSESE	“
Maria Rita	SAULLE	“
Giuseppe	TESAURO	“
Paolo Maria	NAPOLITANO	“
Giuseppe	FRIGO	“
Alessandro	CRISCUOLO	“
Paolo	GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-7 luglio 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data 7 luglio 2008 (r.r. n. 34 del 2008), ha proposto questione di legittimità degli articoli 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008), per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, commi 1, 2, lettera s), e 3, della Costituzione;

che la legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, nel predisporre disposizioni collegate alla finanziaria del 2008, ha introdotto, tra l'altro, norme concernenti gli incarichi dirigenziali, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la stabilizzazione del personale delle aziende sanitarie, la valutazione ambientale strategica;

che, in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge regionale, nel sostituire l'art. 18, comma 1-bis, della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali), ha disposto un tetto del 30 per cento per l'attribuzione di incarichi dirigenziali «a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza»; che l'art. 5 della medesima ha stabilito la conferma nella qualifica e categoria posseduta per i dipendenti regionali che si siano visti annullare dal giudice il concorso pubblico vinto; che gli artt. 11 e 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008 hanno previsto la progressiva stabilizzazione di personale assunto con contratti di lavoro flessibile; che l'art. 46, comma 3, lettere a) e b), della citata legge regionale, ha escluso dall'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica i piani e i programmi e le loro varianti adottati prima del 31 luglio 2007 ovvero dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, elevando in modo consistente e ingiustificato il limite imposto dalla precedente legge regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.; che l'art. 5 della citata legge regionale, avendo introdotto previsioni di contenuto concreto volte a neutralizzare un giudicato determinatosi nei confronti dei destinatari della medesima norma, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.; che gli artt. 11 e 12, comma 1, lettera c), della medesima, eludendo i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla disciplina statale di riferimento, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost.; che l'art. 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, contrastando, da un lato, l'art. 13 della direttiva 2001/42/CE e avendo invaso, dall'altro, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.;

che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 25 luglio 2008, ha chiesto che le questioni fossero dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 2008, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 34 del 2008;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 22 gennaio 2010.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

IL PRESIDENTE
Ugo DE SIERVO

IL REDATTORE
Sabino CASSESE

IL CANCELLIERE
Giuseppe DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 2010.

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
